

BES: ALUNNI CON BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI

Dir. Min. 27/12/2012

C.M. n.8 del 6/03/2013

CHI SONO GLI ALUNNI B.E.S ?

“Vi sono comprese tre grandi sotto-categorie: quella della disabilità; quella dei disturbi evolutivi specifici e quella dello svantaggio socio-economico, linguistico, culturale.”

[D.M del 27.12.2013, punto 1]

✚ 1) ALUNNI B.E.S. DIVERSAMENTE ABILI L. 104/92

✚ 2) ALUNNI B.E.S. – DISTURBI EVOLUTIVI SPECIFICI:

D.S.A ex L. 170/10 con **certificazione**

(Disturbi Specifici dell'apprendimento: dislessia, disgrafia, disortografia, discalculia)

✚ 3) ALUNNI B.E.S. CON CERTIFICAZIONE MEDICA

Dir. Min. 27/12/2012, C.M. n.8 del 6/03/2013: autismo lieve, funzionamento intellettivo limite, disturbo dell'attenzione (A.D.H.D.) e della coordinazione motoria.

✚ 4) ALUNNI B.E.S CON SVANTAGGIO personale, sociale, economico, linguistico, culturale, senza certificazione medica, ma con evidenze oggettive per cui sono segnalati dai Servizi Sociali oppure dallo stesso Consiglio di classe che stila apposita relazione (Dir. Min. 27/12/2012, C.M. n.8 del 6/03/2013)

✚ 1)ALUNNI B.E.S. DIVERSAMENTE ABILI L. 104/92:

hanno il riconoscimento di persona handicappata con apposito Decreto della Commissione Medica Inps e per questo hanno diritto all'insegnante di sostegno che dovrà redigere (entro il 30 novembre dell'a. s.) un P.E.I. (**Piano Educativo Individualizzato**) di concerto con il Consiglio di classe e la famiglia;

✚ 2)ALUNNI B.E.S. – DISTURBI EVOLUTIVI SPECIFICI:

D.S.A ex L. 170/10 con certificazione

Gli alunni con D.S.A. (Disturbi Specifici dell'Apprendimento) sono: dislessici, disgrafici, disortografici, discalculici.

Per tali alunni non è previsto l'insegnante di sostegno, ma sarà cura del Consiglio di classe stilare un P.D.P. **Piano Didattico Personalizzato**

(entro il 30 novembre dell'a. s.) **con le misure compensative e dispensative** previste dalla Legge.

Il P.D.P. è un patto fra scuola, genitori e alunni. Per questo dovrà essere firmato da tutti i docenti e dalla famiglia, che darà il suo contributo per il successo formativo dell'alunno.

La scuola potrà accettare il certificato di una struttura sia pubblica che convenzionata, oppure di un medico specialista privato, purché la famiglia si attivi anche per seguire l'iter per ottenere il certificato di una struttura pubblica per il giudizio di conformità.

✚ 3) ALUNNI B.E.S. CON ALTRE CERTIFICAZIONI MEDICHE Dir.Min. 27/12/2012; C.M. n.8 del 6/03/2013

Tali alunni presentano una certificazione medica non di DSA ma di altre casistiche quali: autismo lieve, funzionamento intellettivo limite, disturbo dell'attenzione e dell'iperattività, disturbo della coordinazione motoria, della disprassia, disturbi specifici del linguaggio. Sono cosiddetti casi borderline, considerati non gravi, per i quali non è prevista la figura dell'insegnante di sostegno. Per questi alunni, pur non essendo DSA, il Consiglio di Classe (entro il 30 novembre dell'a. s.) stilerà un P.D.P. in cui sono previste le stesse tutele previste della l. 170/10: **strumenti compensativi e misure dispensative** tempi aggiuntivi e criteri di verifica e valutazione calibrati.

✚ 4) ALUNNI B.E.S CON SVANTAGGIO personale, sociale, economico, linguistico, culturale, senza certificazione medica, ma con evidenze oggettive per cui sono segnalati dai Servizi Sociali oppure dallo stesso Consiglio di classe che rilevi uno svantaggio temporaneo o definitivo:

a) **culturale e linguistico**: alunni stranieri;

b) **economico - sociale**: ambiente familiare deprivato o a rischio;

c) **personale**: temporanea infermità, lutto recente o altre problematiche rilevate dal Consiglio di Classe che possono pregiudicare un buon andamento didattico. Non è prevista la figura dell'insegnante di sostegno.

È compito del Consiglio di Classe stilare un P.D.P. che prevederà tutte le tutele già previste dalla L.170/10: **strumenti compensativi e misure dispensative, tempi aggiuntivi e verifiche e valutazioni calibrate.**

La mancanza della maggioranza del Consiglio di Classe che rilevi lo status di svantaggio non esonera i singoli docenti dal prevedere per i suddetti alunni la personalizzazione degli interventi nella propria disciplina L.53/03.

D'altra parte la stessa Direttiva ricorda che *“ogni alunno, con continuità o per determinati periodi, può manifestare Bisogni Educativi Speciali: o per motivi fisici, biologici, fisiologici o anche per motivi psicologici, sociali, rispetto ai quali è necessario che le scuole offrano adeguata e personalizzata risposta”*.